



Preg.ma
Sub Commissario Prefettizio
Dott.ssa Rosaria Gamera

Prot. 1022

Oggetto: Regolamento per l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Avellino.

Gent.ma Dott.ssa Gamera,

abbiamo preso atto della pubblicazione del "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Avellino*" e, come richiestoci per la verità con modalità del tutto singolari ("*delibera di dare mandato all'ordine degli Avvocati*"), abbiamo curato, appena ricevuta comunicazione, la divulgazione dell'iniziativa ai nostri iscritti e agli altri ordini della Campania; il tutto attraverso i nostri canali di informazione, compresa la comunicazione al singolo nostro iscritto a mezzo posta elettronica certificata.

Tuttavia, dopo una prima lettura del predetto regolamento, ci corre l'obbligo di formulare alcune osservazioni rispetto ai requisiti richiesti per l'inserimento degli avvocati nella "short list".

In particolare, l'art. 4 prevede tra i requisiti per l'inserimento nella short list che il professionista sia "*in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi con la cassa nazionale forense*".

Ebbene, questo Consiglio non condivide la richiamata previsione regolamentare che subordina l'inserimento e, quindi, il conferimento dell'incarico al possesso della regolarità contributiva dell'avvocato in quanto i servizi legali sono espressamente indicati come settori esclusi dalle direttive europee in materia di appalti, ma anche dall'art. 56, comma 1. lett. h) del codice dei contratti pubblici (pure richiamato nel regolamento approvato) ed "*il conferimento del mandato professionale accede piuttosto ad un contratto d'opera professionale del tutto peculiare, avente come specifico oggetto una prestazione professionale tipica e riservata, e come tale basata sul*



principio fiduciario e sul cd. "intuitu personae" (come più volte affermato dal Consiglio Nazionale Forense).

Sul punto, il CNF ha altresì precisato che "il DURC è strumento di verifica dell'affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell'applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo".

Sulla base di quanto rappresentato, Le chiediamo di considerare la possibilità di procedere alle opportune rettifiche del regolamento in questione.

Confidando in un positivo riscontro, salutiamo cordialmente.

Il Consigliere Segretario

Avv. Francesco Castellano



Il Presidente

Avv. Fabio Benigni